

## INFORMAZIONI PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI MALATI PSICHIATRICI CON GRAVI LIMITAZIONI DELLA LORO AUTONOMIA

*Riproduciamo il documento del 3 novembre 2009 "Informazioni per la difesa dei diritti dei malati psichiatrici con limitata o nulla autonomia" predisposto dal Comitato promotore della petizione popolare indirizzata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi socio-assistenziali, nonché ai Direttori delle Asl (1).*

### TESTO DEL DOCUMENTO

#### La malattia mentale: cos'è e quali sono i diritti

È importante ricordare che il malato mentale non è l'handicappato intellettuale (colui che è colpito da ritardo mentale). La malattia mentale disorganizza più o meno profondamente la coscienza e la personalità dell'uomo. Il pensiero, le idee, l'umore, l'affetto, la visione della realtà il comportamento sono a volte pesantemente destrutturati. Le patologie più

(1) Il Comitato promotore della petizione popolare, il cui testo è stato allegato al n. 153 di *Prospettive assistenziali*, è composto da: Avo (Associazione volontari ospedalieri), Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), Cpd (Consulta per le persone in difficoltà), Sea Italia (Servizio emergenza anziani), Diapsi Piemonte (Difesa ammalati psichici), Gruppi di volontariato vincenziano, Società di San Vincenzo de' Paoli, Alzheimer Piemonte, Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali). La segreteria è affidata al Csa, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69, fax 011.812.25.95, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it. Ricordiamo che, in merito agli adulti colpiti da disturbi psichiatrici, nella petizione popolare sono precisate le seguenti richieste:

«Si chiede che la Regione Piemonte e le Asl provvedano a:

- garantire agli adulti colpiti da disturbi psichiatrici, impossibilitati a svolgere attività lavorative proficue, contributi terapeutici, alternativi al ricovero, come stabilito dalla delibera del Consiglio regionale piemontese n. 245-11964 del 31 luglio 1986, volti a garantire il necessario economico per vivere;

- riconoscere il diritto alle cure domiciliari ai soggetti con limitata o nulla autonomia e il volontariato intrafamiliare come indicato al punto 1;

- assumere i provvedimenti necessari affinché in tutti i casi previsti dalla legge 6/2004 venga proposta dai responsabili dei servizi sanitari e sociali la nomina da parte del giudice tutelare dell'amministratore di sostegno;

- definire le modalità per la predisposizione – da concordare con l'utente, l'amministratore di sostegno ed i congiunti volontari intrafamiliari – del piano personalizzato di intervento, il cui testo deve essere consegnato ai soggetti sopra indicati;

- predisporre, nella misura di almeno uno ogni 50mila abitanti, centri diurni aperti 48 ore settimanali (8 ore per 6 giorni);

- prendere in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale delle Asl i soggetti che presentano prevalenti problemi sanitari anche se associati ad insufficienza mentale;

- predisporre gruppi appartamento per soggetti (massimo 5 per ciascun gruppo) non in grado di provvedere autonomamente

gravi sono le psicosi che colpiscono circa il 3% della popolazione.

#### Il malato mentale è sempre curabile

Si possono rifiutare le rivalutazioni, che prevedono il trasferimento delle competenze dalla sanità all'assistenza, per non ridurre il diritto alle cure e l'impegno dei Dsm (Dipartimenti di salute mentale) sul malato.

#### Cosa dicono le leggi

Le Asl devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978 n. 180).

#### Domicilio

Il Csm (Centro di salute mentale) dell'Asl deve essere a disposizione di tutti i cittadini. Se il paziente ha una crisi psicotica e il familiare chiede un intervento a domicilio del servizio psichiatrico e non viene, si può configurare il reato di omissione di soccorso.

alle proprie esigenze, ma necessitanti di un sostegno saluario;

- realizzare almeno una comunità alloggio ogni 30mila abitanti con capienza massima di 8 posti più 2 per le emergenze per i soggetti adulti con problemi psichiatrici tali da impedire la loro permanenza a domicilio o presso gruppi appartamento;

- gli appartamenti delle comunità alloggio devono essere inseriti nel vivo del contesto sociale del territorio in cui la persona è vissuta, salvo i casi in cui detto principio contrasti con le esigenze del soggetto; devono inoltre essere di proprietà delle Asl, allo scopo di poterli gestire direttamente senza l'incubo di sfratti e di affidarne il funzionamento ad altri enti, ma conservando la facoltà di cambiare gestore nei casi di inadeguato trattamento degli utenti;

- definire con la massima urgenza possibile il trasferimento a domicilio, nei gruppi appartamento e nelle comunità alloggio dei pazienti attualmente sistemati presso pensioni e altre strutture residenziali (ad esempio Raf);

- realizzare comunità alloggio, almeno una ogni Asl, a totale carico del Servizio sanitario regionale per i minori con problemi psichiatrici tali da rendere, anche transitoriamente, sconsigliabile sul piano terapeutico la loro permanenza nel loro nucleo familiare d'origine o affidatario o adottivo;

- recepire e attuare nei Dipartimenti di salute mentale il decreto del Presidente della Repubblica concernente il Progetto obiettivo della salute mentale, garantendo i necessari finanziamenti».

Finora sono state raccolte oltre 25mila firme. Hanno approvato iniziative di sostegno il Consiglio provinciale di Torino, i Consigli dei Comuni di Bianzé, Borgaro Torinese, Chieri, Collegno, Cassano Canavese, Druento, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Rivalta e San Gillio ed i Consigli circoscrizionali di Torino n. 5 e 9.

### Pronto soccorso Dea (Dipartimento di emergenza e accettazione)

Il Pronto soccorso ospedaliero, aperto 24 ore su 24, non può rifiutarsi di ricoverare un malato psichiatrico colpito da grave crisi.

### Opposizione alle dimissioni e continuità terapeutica

Pur essendo preferibile che il malato venga curato a livello domiciliare, nel caso in cui abbia bisogno, per la sua patologia, di un ricovero di lunga durata, ma l'ospedale (o la casa di cura privata convenzionata) ne proponga le dimissioni, i famigliari, mediante invio di una raccomandata A/r possono opporsi di portare a casa il malato e chiedere che il servizio psichiatrico si attivi per la effettiva presa in carico del proprio congiunto malato, con l'eventuale messa a disposizione di una comunità terapeutica e con l'adozione di progetti e percorsi terapeutici-riabilitativi personalizzati (**richiedi il fac-simile della lettera**

**oppure consulta il sito [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)) (2).** La procedura suddetta non impedisce di procedere per via legale.

Il decreto legislativo 502/1992 all'articolo 14 afferma che: «*Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione competente, al Direttore generale dell'Asl o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro 15 giorni, sentito il Direttore sanitario.*»

(2) Si veda anche l'articolo "Malati psichiatrici gravissimi e non autosufficienti: come ottenere un ricovero in una comunità", *Prospettive assistenziali*, n. 167, 2009.

### L'IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ (EURO 256,67) INCUTE RISERVATEZZA ALLA CISL?

Il Patronato Inas (Istituto nazionale assistenza sociale) della Cisl ha diffuso nel dicembre 2009 un manifesto (cm. 47 x 63) dedicato all'invalidità civile.

Viene segnalato, fra l'altro, che dal 1° gennaio 2010 «*le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità dovranno essere presentate per via telematica all'Inps*» e che «*i cittadini potranno rivolgersi al patronato per essere assistiti al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e delle prestazioni economiche collegate, a partire dall'invio telematico della domanda fino all'eventuale ricorso giudiziario.*»

Inoltre è precisato che «*ai fini degli accertamenti sanitari, le Commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un medico dell'Inps.*»

Sono altresì contenute informazioni relative alla pensione di inabilità, all'indennità di accompagnamento, ai ricorsi contro gli accertamenti sanitari negativi e al piano straordinario di verifica delle invalidità che nel 2010 l'Inps concentrerà sulle indennità di accompagnamento in erogazione da oltre 10 anni alla data del 1° aprile 2007 di soggetti di età inferiore ai 67 anni e sull'assegno di invalidità in godimento con decorrenza collocata nei cinque anni antecedenti al 1° aprile 2007 di persone aventi un'età compresa fra i 45 e i 60 anni.

Inspiegabilmente nel manifesto dell'Inas non sono indicati gli importi delle prestazioni erogate agli invalidi, ai ciechi civili e ai sordi.

Perché questa omissione riguardante l'aspetto più importante per le persone colpite da menomazioni invalidanti?

Forse che l'Inas si vergogna di rendere noto che il Governo versa dal 1° gennaio 2010 una pensione mensile di euro 256,67 (erano 255,13 nel 2009) alle persone di età compresa fra i 18 e 60 anni prive di alcuna risorsa economica e incapaci di svolgere attività lavorativa proficua e che con detto importo devono pagare l'affitto, alimentarsi e vestirsi?

È questa la solidarietà nei confronti dei soggetti deboli?

Poniamo questi interrogativi anche perché non ci risulta che i Sindacati Cgil, Cisl e Uil ed i loro Patronati, che fra l'altro ricevono rilevanti finanziamenti pubblici, abbiano sollevato negli ultimi anni obiezioni circa il vergognoso (per lo Stato) importo sopra riportato.